

**Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo del Regno del Marocco
relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida
ai fini della conversione**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, di seguito denominate "Parti",

Considerando che entrambi hanno aderito alla Convenzione Internazionale per la Circolazione Stradale fatta a Vienna l'8 novembre del 1968;

Richiamando l'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, fatto a Roma il 26 novembre 1991 ed attualmente in vigore tra le Parti (di seguito Accordo del 1991);

Desiderosi di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

hanno raggiunto il seguente accordo:

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente ai fini della conversione le patenti di guida nazionali, non provvisorie, in corso di validità e complete di tutti i dati identificativi del conducente tra i quali il giorno il mese e l'anno di nascita, secondo quanto disposto al seguente articolo 3.

Il presente Accordo si applica esclusivamente alle patenti di guida (o singole categorie di patenti di guida) conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte ed alle patenti di categoria A e B rilasciate nel Regno del Marocco, esclusivamente nel caso in cui siano divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della residenza in Italia da parte del conducente.

Inoltre il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 2

Il titolare di una patente di guida rilasciata da una delle due Parti ha diritto a guidare, nel territorio dell'altra Parte, gli autoveicoli appartenenti alle categorie per le quali la patente di guida è valida nella Parte che l'ha rilasciata e secondo quanto disposto al seguente articolo 4. La patente deve essere accompagnata da traduzione ufficiale o dalla patente internazionale di guida.

La patente internazionale di guida rilasciata dalle due Parti non è considerato documento valido per la conversione.

Articolo 3

Il titolare di una patente di guida rilasciata da una delle due Parti ha diritto, solo qualora acquisisca la residenza nell'altra Parte, a chiedere la conversione della sua patente in una patente equivalente rilasciata da quest'ultima Parte senza dover sostenere un esame di guida teorico o

pratico, salvo situazioni particolari concernenti conducenti aventi esigenze speciali che richiedono una prova pratica di guida.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti può convertire il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici solo se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente il presente Accordo non trova applicazione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste. Possono altresì chiedere la documentazione amministrativa prevista dalle rispettive normative nazionali.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne dei due Stati per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio per esame della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

A. Per la Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione.

La predetta autorità Centrale, svolge le singole procedure di conversione delle patenti di guida estere presso le sue strutture periferiche distribuite in tutto il territorio italiano, denominate Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

B. Per il Regno del Marocco: il Ministero dei Trasporti e della Logistica - Agenzia Nazionale per la Sicurezza Stradale.

La predetta autorità Centrale, svolge le singole procedure di conversione delle patenti di guida estere presso le sue strutture periferiche distribuite su tutto il territorio marocchino "Servizi prefettizi/provinciali dell'agenzia nazionale per la sicurezza stradale".

Articolo 4

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti non può essere utilizzata, ai fini della circolazione stradale, nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

In caso di inosservanza della precedente disposizione, l'interessato incorre nelle sanzioni previste dalla normativa della Parte in cui ha acquisito la nuova residenza.

Articolo 5

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo il termine "residenza" va inteso secondo la definizione che gli viene attribuita dalle rispettive leggi e dai rispettivi regolamenti nazionali delle Parti.

Articolo 6

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono all'Autorità Centrale competente dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche; tale ritiro della patente, avviene solo al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.

L'Autorità Centrale della Parte che riceve la patente ritirata perché convertita - in base alla quale è stata rilasciata la nuova patente - è tenuta ad informare l'altra Parte di eventuali falsi o

manomissioni del documento sulla base del quale è stata rilasciata la nuova patente. Tali informazioni vengono inviate per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

L'Autorità competente di ciascuna Parte, prima di procedere alla conversione, può chiedere la traduzione della patente da convertire.

Inoltre l'Autorità competente, prima di procedere alla conversione, può chiedere informazioni alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte circa la validità e l'autenticità della patente da convertire, ove lo ritenga necessario. Tale richiesta sarà inoltrata per il tramite delle Autorità diplomatiche.

Articolo 7

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle Parti viene definita dalle Autorità competenti della Parte che effettua la conversione, sulla base delle *Tablelle di equipollenza* allegate al presente Accordo.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli allegato al presente Accordo.

Le predette *Tablelle*, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida ed alle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti con Accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note. I predetti Accordi entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. La Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Articolo 8

Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate a seguito della conversione e le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 6.

Ciascuna Parte, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche, presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure previste dal presente Accordo.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato "*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*", il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.

L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo e alla "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti" entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dall'art. 7.

Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni.

Il presente Accordo è rinnovabile per periodi consecutivi di cinque anni e la procedura per il rinnovo si avvierà almeno un anno prima della scadenza mediante la comunicazione reciproca tra le Parti dell'intenzione di effettuare il rinnovo e di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti all'Accordo stesso. Qualora la procedura di rinnovo non si concluda entro la scadenza, l'Accordo cesserà comunque di produrre i suoi effetti trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore. L'Accordo volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore secondo quanto previsto dal primo paragrafo del presente art. 10.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto della legislazione italiana e marocchina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e del Regno del Marocco.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1991 si intende estinto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ^{Roma} il ^{27/1/2004} in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in francese.

Per il Governo
Della Repubblica Italiana



Per il Governo del
Regno del Marocco

